

COMUNE DI FALERIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA
POLIZIA LOCALE

N. 2 del 14-01-2026
N. Reg. Generale 4 del 14-01-2026

OGGETTO:	CHIUSURA TEMPORANEA AD INTERMITTENZA DELLA CARREGGIATA LUNGO IL PONTE FOSSO MOLE DI FALERIA AL KM 0+700 NEL C. ABITATO DELLA SP 79 CALCATESE DALLE ORE 08.30 DEL 19.01.2026 AL TERMINE DEI LAVORI
-----------------	---

PREMESSO CHE la Provincia di Viterbo intende dare esecuzione ai lavori di “Lavori di adeguamento statico del ponte sulla S.P. 79 Calcatese km 0+700 – Fosso Mole di Faleria”, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1247 del 13/06/2024;

CONSIDERATO CHE con nota prot. 268 del 14.01.2026 la Provincia di Viterbo comunicava a questo Ente la necessità comunicata dall’Appaltatore di dover interdire al traffico la carreggiata sul ponte “Fosso della Mole” della SP79 Calcatese per poter procedere al posizionamento dei new jersey a protezione e delimitazione della corsia oggetto di lavori;

CONSTATATO CHE l’esecuzione delle predette lavorazioni impone obbligatoriamente l’interdizione completa al traffico, al fine di evitare interferenze tra le attività utili per lo svolgimento dei lavori e la pubblica circolazione lungo il tratto stradale suindicato;

PRESO ATTO CHE la chiusura della strada avverrà in modo temporaneo ed intermittente, ossia esclusivamente durante le fasi di spostamento e posizionamento dei new jersey, a partire dalle ore 08:30 del giorno 19/01/2026 e fino al completamento delle attività;

CONSIDERATO CHE tra una fase di lavorazione e la successiva sarà consentito il regolare deflusso del traffico veicolare;

VERIFICATO CHE :

- L’area di cantiere necessaria alle imprese esecutrici per lavorare in sicurezza impone obbligatoriamente la chiusura completa del tratto stradale, sebbene in più intervalli temporali;
- **La larghezza massima consentita di TUTTI i mezzi che potranno circolare sulla singola corsia aperta al traffico rimane pari a 2,40 (duevirgolaquaranta) metri** come da Ns ordinanza n. 71 del 19.11.2025;
- **Il valore della massa a pieno carico di TUTTI i veicoli ammessi al transito sulla singola corsia è pari a 6 (sei) tonnellate** come da Ns ordinanza n. 71 del 19.11.2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'interdizione al traffico sarà necessaria a partire dalle ore 08:30 del 19/01/2026 fino al termine delle attività di cui sopra.
- i lavori dovranno eseguirsi nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e sull'apposizione di idonea segnaletica stradale prevista per i cantieri mobili dagli artt. 30, 31, 32, 34, 36, 40, 24 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere applicata ogni possibile cautela in modo da non arrecare danni alle proprietà o fondi adiacenti alla proprietà stradale;

VISTO il D. Lgs.vo n. 285/92 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del C.d.S. giusto D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i.;

VISTO che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D. Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

VISTA la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 contenente *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;

VISTO il D.I. del 04 marzo 2013 recante *"Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione ed apposizione di segnaletica stradale destinata alle autorità lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

VISTO il Decreto MLPS del 22/01/2019 recante *"Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

DATO ATTO CHE i lavori per i quali è necessaria l'emissione della presente ordinanza ricadono nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO adottare apposita ordinanza per disciplinare temporaneamente la circolazione stradale nel tratto interessato, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada;

ORDINA

L'INTERDIZIONE AL TRAFFICO TEMPORANEA AD INTERVALLI REGOLARI (DISCIPLINATA DA MOVIERI E PERSONALE DELLA PROVINCIA DI VITERBO) DALLE ORE 08.30 DEL 19.01/2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI, LUNGO LA SP 79 CALCATESE IN PROSSIMITÀ DEL KM 0+700 E PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL PONTE;

COMUNE DI FALERIA

Ordinanza POLIZIA LOCALE n. 4 del 14-01-2026

All'impresa esecutrice dei lavori:

- La chiusura della strada avverrà ad intervalli regolari, ossia ogni qualvolta sarà presente il mezzo meccanico adibito allo spostamento e al posizionamento di ogni new jersey, a partire dalle ore 08.30 fino alla conclusione delle attività: tra uno spostamento e l'altro verrà permesso il regolare flusso del traffico veicolare;
- predisporre e mantenere idonea segnaletica stradale temporanea, conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione;
- garantire la presenza di personale addetto alla regolamentazione del traffico durante le fasi di chiusura;
- assicurare il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e transitabilità al termine di ciascuna fase di lavoro;
- di provvedere a dare attuazione a quanto prescritto nella presente ordinanza e sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati a persone, al corpo stradale ed alle cose in genere, in dipendenza dei lavori di cui trattasi, della sorveglianza del tratto di strada interessato dai lavori, ed è altresì incaricata dell'installazione e della sorveglianza e manutenzione della segnaletica sopra descritta.

Permangono le disposizioni di cui all'ordinanza n. 71 del 19.11.2025 ovvero:

- **è consentita la circolazione dei mezzi con ingombro massimo si 2,40 metri (duevirgolaquaranta metri) in termini di larghezza;**
- **è consentita la circolazione dei mezzi con valore di massa a pieno carico fino a 6 t (sei tonnellate);**

Le prescrizioni di cui sopra si ritengono valide per TUTTI i mezzi, inclusi quelli di emergenza e di soccorso, i quali dovranno prevedere ulteriori presidi sul territorio dei comuni limitrofi per garantire il servizio nonostante le limitazioni suddette;

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

1. Sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faleria e dei Comuni territorialmente competenti in indirizzo, per almeno 15 giorni consecutivi, e resa nota anche attraverso gli altri mezzi di pubblicità;

2. Venga trasmessa:

- ALLA PROVINCIA DI VITERBO provinciavt@legalmail.it
- ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VITERBO protocollo.prefvt@pec.interno.it
- ALLA QUESTURA DI VITERBO dipps195.00f00@pecps.poliziadistato.it
- ALLA POLIZIA STRADALE DI VITERBO sezpolstrada.vt@pecps.poliziadistato.it
- AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI VITERBO dipps218.0400@pecps.poliziadistato.it
- AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI tvt23481@pec.carabinieri.it
- ALLA POLIZIA PROVINCIALE DI VITERBO poliziaprovinciale.vt@pec.it

COMUNE DI FALERIA

Ordinanza POLIZIA LOCALE n. 4 del 14-01-2026

- AI VV.FF. COMANDO PROVINCIALE com.viterbo@cert.vigilfuoco.it
- AL 118 DI VITERBO direzione.generale@pec.ares118.it
protocollo.generale@pec.ares118.it
- AL CO.TRA.L cotral.spa@pec.cotralspa.it segreteria.dir.rm-vt@cotralspa.it
antonietta.petrarolo@cotralspa.it marco.mariani@cotralspa.it
- AL COMUNE DI CALCATA protocollo@pec.comunecalcata.it
- AL COMUNE DI MAZZANO ROMANO protocollo.mazzanoromano@pec.it
- ALLA STAZIONE CARABINIERI DI FALERIA tvt28507@pec.carabinieri.it
- ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CIVITA CASTELLANA
tvt28177@pec.carabinieri.it
- ALLO STUDIO ASSOCIATO EUREKA studioassociatoeureka@pec.it
- ALLA DITTA ORTANA ASFALTI SRL ortanaasfalti@pec.it

AVVISA

Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art.12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente ordinanza.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Faleria, 14-01-2026

Il Responsabile del Servizio

F.to Avv. Walter Salvadori

COMUNE DI FALERIA
Ordinanza POLIZIA LOCALE n. 4 del 14-01-2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 40

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-01-2026 al 29-01-2026

Faleria, 14-01-2026

Il Responsabile del Servizio

F.to Avv. Walter Salvadori

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Faleria, 14-01-2026

Il Segretario Comunale

Dott.ssa DONATELLA DE SANTIS

COMUNE DI FALERIA
Ordinanza POLIZIA LOCALE n. 4 del 14-01-2026